



CITTÀ



DI LODI

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI DA GIOCO**

Approvato con deliberazione di C.C. N.112 del 28/09/2015



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FINALITA' E PRINCIPALI OBIETTIVI

Art. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4 DEFINIZIONI

Art. 5 GIOCHI VIETATI

Art. 6 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art. 7 LOCALIZZAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI

Art. 8 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

Art. 9 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

Art. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 SUBINGRESSO

Art. 12 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Art. 13 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 14 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

Art. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

Art. 17 INFORMAZIONI AL PUBBLICO

TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art. 18 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

Art. 19 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 20 SANZIONI

Art. 21 NORME TRANSITORIE

Art. 22 ENTRATA IN VIGORE



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) I requisiti ed il procedimento per il rilascio, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione di licenze per l'apertura di sale relative all'esercizio di giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
 - b) I requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché della Legge Regione Lombardia n. 8 del 21/10/2013 e le modalità per la loro gestione.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
 - a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
 - b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
 - c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Art. 2

FINALITÀ E PRINCIPALI OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, inoltre, è



- finalizzato a garantire il corretto rapporto con l'utenza e ad incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modifica e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela dei minori e degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico (GAP); contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dalla sindrome da GAP e dall'effetto che questa ha nei contesti familiari;
 - c) tutela della salute e della quiete della collettività, dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana.
 3. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo articolo 7.

Art. 3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L.R. n. 6/2010 Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui



- all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
 - Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
 - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
 - Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
 - D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla l. n. 189/2012, in particolare art. 7;
 - la L.R. n.8/2013 "Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico";
 - la deliberazione di Giunta Regionale n.X/1274 del 24/01/2014 "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'art.5 c.1 della L.R. n.8/13)";
 - la D.G.R. n.X/2573 del 31/10/2014;
 - la deliberazione di Giunta Regionale n.X/3012 del 16/01/2015 proposta di progetto di legge "Modifiche alla legge regionale n.8/2013, alla L.R. 12/05 e la L.r. n.6/10";
 - la L.R. n.6/10 e s.m.i.;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

Art. 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri



giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) **giochi leciti**: si considerano tali:

- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;



- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- c) **apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:** gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;
- d) **giochi a distanza:** i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) **esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:**
 - bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) **superficie di somministrazione:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:** la superficie interna dell'esercizio destinata alla



commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

- h) **esercizi commerciali:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dal D.Lgs. 59/2010;
- i) **area di vendita degli esercizi commerciali:** la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e non visibile, nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) **tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- l) **tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 5

GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti



4. privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
5. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

Art. 6

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.



TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE E
ALTRO – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

Art. 7

LOCALIZZAZIONE E REQUISITI DEI LOCALI

1. Ai sensi della L.R. n.8/13 per tutelare l'ordine pubblico ed il disturbo della quiete pubblica nonché i cittadini non è ammessa l'apertura di nuove sale gioco, agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT, la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o nel caso di esercizi con vincite in denaro di cui al presente titolo ad una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili di seguito individuati:

- istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- istituti religiosi, chiese, oratori e luoghi di culto in genere;
- impianti sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e sociosanitario;
- strutture ricettive per categorie protette;
- luoghi di aggregazioni giovanile;
- pubblici uffici, sedi di caserme o sedi istituzionali delle Forze dell'Ordine;
- edifici vincolati da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici;
- ospedali e sedi di servizi sanitari, sedi operative di associazioni di volontariato;
- istituti bancari
- attrezzature di interesse comune ed interesse generale
- attrezzature culturali
- "Compro Oro" o simili

La distanza e' misurata come riportato nell'allegata planimetria all'interno di un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile. Tale divieto e' valido anche per l'installazione in locali a distanza inferiore di apparecchi per il gioco lecito (art. 110 comma 6 R.D. 773/1931 TULPS).

2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 500 metri da sportelli bancari, postali o



bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. La distanza e' come riportato nell'allegata planimetria all'interno di un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene espressamente definita "nuova installazione" anche il rinnovo contrattuale per l'utilizzo degli apparecchi da gioco già installati lecitamente. Il riferimento all'installazione e' determinato dalla data di collegamento degli apparecchi stessi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
5. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali, nei lotti funzionali con presenza di ERS e/o ERP e in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
6. Ai fini della corretta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito S.C.I.A.) per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS o Permesso di Costruire (di seguito PdC) per la realizzazione o ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo il locale deve rispettare:
 - a) Ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi "Dotazione di aree per il parcheggio pubblico" del P.G.T. vigente le sale gioco o sale scommesse aventi una SLP maggiore di 200 mq è obbligatorio reperire aree a parcheggio pubblico per un superficie pari al 200% della SLP senza possibilità di monetizzazione;
 - b) Ai sensi dell'art.6 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi "Dotazione di aree per il parcheggio pubblico" del P.G.T. vigente le sale gioco o sale scommesse aventi una SLP ricompresa nelle definizioni delle metrature degli esercizi di vicinato sino al valore di cui sopra è obbligatorio reperire aree a parcheggio pubblico per un superficie pari al 75% della SLP senza possibilità di monetizzazione;
 - c) presentare una valutazione del traffico indotto e dell'impatto sulla viabilità esistente, nonché le soluzioni adottate per risolvere le criticità eventualmente stimate;
 - d) il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia con particolare riferimento L.n.13 del 09.01.1989 ed al D.Min. LLPP. N.236 del 14.06.1989;
 - e) il rispetto della normativa vigente in materia di impatto acustico;
 - f) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza dettate dalle disposizioni normative vigenti;



- g) rispetto delle norme locali d'igiene;
- h) i locali siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. e previsti dall'Art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo Decreto n. 534/94.
- i) all'ingresso delle sale gioco e degli esercizi dove sono installati gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 c.6 del TULPS deve essere esposto un cartello che indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18, visibile dall'esterno del locale;
- j) i congegni di intrattenimento di cui all'art.110 c.6 del TULPS devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni;

Art. 8

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. La realizzazione, l'ampliamento o mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati a sale giochi, sale scommesse o sale bingo sono subordinati a Permesso di Costruire con autocertificazioni ove possibile dei requisiti presenti all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.
2. La nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, il cambio di titolarità sono sempre subordinati alla presentazione del modulo S.C.I.A. con autocertificazione ove possibile dei requisiti presenti all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.
3. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale o locali dedicati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura fatto salvo il rispetto dei requisiti presenti all'articolo 7.
4. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita pagina internet telematica presente sul sito: www.impresainungiorno.gov.it . La compilazione online della domanda deve essere corredata di tutti i documenti indicati. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via telematica. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia. Alla domanda andranno allegati anche i documenti richiesti elencati al comma 4.
5. Al modulo S.C.I.A. o al Permesso di Costruire devono essere allegati:
 - le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) e di eventuali soci e i dati della Ditta comprensivi di denominazione/ragione sociale, sede legale e codice fiscale;



- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e il numero e la disposizione degli apparecchi da installare, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 del TULPS ;
- il titolo di disponibilita' dei locali sede dell'esercizio, con allegata planimetria in scala degli stessi e relazione tecnica descrittiva delle attivita' esercitate;
- l'ubicazione e i dati catastali dei locali sede dell'attivita' con indicazione della superficie destinazione all'attivita' di sala da gioco, di quella destinata a somministrare e ai servizi;
- autocertificazione attestante il rispetto delle distanze minime previste dai luoghi sensibili previsti nell'Art. 7 comma 1;
- documentazione tecnica redatta da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti urbanistici descritti nell'Art. 7 comma 5;
- autocertificazione antimafia;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci;
- la descrizione dell'insegna e delle vetrine;
- l'indicazione degli orari di apertura e chiusura dell'attivita';
- copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT);
- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- valutazione previsionale dell'impatto acustico con le misure per il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
- certificazione di un tecnico abilitato dedicata al superamento delle barriere architettoniche;
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;
- certificato di prevenzione incendi se del caso;

Art. 9

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per cio' che



concerne le sale scommesse devono essere ricomprese nell'elenco dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali sia su suolo pubblico che all'esterno delle aree esterne pertinenziali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i..
6. E' d'obbligo indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La variazione del numero degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata a comunicazione da inviare telematicamente al S.U.A.P. con indicazione del numero di matricola dei nuovi apparecchi installati.
7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità anche nel caso delle sale scommesse. In ogni caso il gestore del locale e' tenuto a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi o congegni che prevedano vincite in denaro.
8. I gestori delle sale gioco, sale scommesse o titolari dell'esercizio commerciale con presenza di apparecchi per il gioco lecito d'azzardo sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno delle sale il materiale informativo, anche predisposto dal Comune e dall'ASL di riferimento, diretto ad evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del provato sociale dedicati. I gestori sono tenuti ad avere a disposizione per eventuali controlli l'attestato di competenza regionale che certifichi le conoscenze e l'abilita' per "gestire la relazione con la clientela a rischio ludopatia".
9. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare comunicazione al SUAP comprensivo del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
10. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
11. L'attività di somministrazione è ammessa, previa S.C.I.A. da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.



12. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa. Il gestore è inoltre tenuto ad esporre in modo chiaro e ben visibile l'indicazione degli orari di apertura e chiusura.
13. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
14. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
15. Il modello di S.C.I.A. inviato o Permesso di Costruire, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
Inoltre il nullaosta di distribuzione, il nullaosta di messa in opera e l'attestato di conformità devono essere esposti in originale e ben visibili.
15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco. È fatto divieto di utilizzo per l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi (Vetrina o altro) del termine "Casinò", "Sala Giochi" o "Sala Scommesse" o di altri sinonimi che possano richiamare il gioco d'azzardo. È, inoltre, vietato esporre all'esterno delle sale insegne o cartelli o altro che pubblicizzino l'attività secondaria e complementare di somministrazione o materiale pubblicitario di produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.
16. Ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
18. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedano vincite di denaro.

Art. 10

DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 del TULPS, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui al comma precedente sono concesse a carattere permanente e legate ai soggetti e al locale di installazione previo controllo del rispetto delle norme elencate nel presente Regolamento.
2. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:



- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 11

SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta la presentazione di una nuova S.C.I.A. a carico del subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda.
2. L'istanza deve essere compilata su apposita pagina internet telematica presente sul sito: www.impresainungiorno.gov.it. La compilazione online della domanda deve essere corredata di tutti i documenti indicati. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via internet.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Art. 12

REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli Art. 11 e 92 del TULPS.
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
 - a) per le S.N.C.: tutti i soci
 - b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
 - c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.



4. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

Art. 13

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale del modulo in precedenza presentato.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Art. 14

REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La S.C.I.A. presentata ai sensi dell'Art. 8 comma 5 del presente Regolamento decade d'ufficio e perde di efficacia in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per



- recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto
- j) Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
2. La S.C.I.A. presentata e' revocata perdendo di efficacia:
- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità (così come previsto dal presente Regolamento);
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
- d) la mancata indicazione su ogni apparecchio da gioco della data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. La S.C.I.A. presentata può essere sospesa perdendo di efficacia:
- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
3. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
- a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
- b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

Art. 15

CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti.



2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agencia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

Art. 16

UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS;
 - e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
 - f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
 - g) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;



- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi;

Art. 17

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso;
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonche' per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni;
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.;
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, e inglese, francese, spagnolo in caratteri chiaramente leggibili;
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. ;
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato,
9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza



sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;

10. All'esterno del locale non sono consentite esposizioni con indicazioni di vincite effettuate;
11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.



TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art. 18

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. **Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS:** apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett. c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Biliardi

2. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.
La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

Art. 19

GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO



1. Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 20

SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono punite come previsto dall'art.3 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 s.m.i.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6. La nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione alle distanze previste nell'Articolo 7 comma 1 e 2 comportano una sanzione pecuniaria totale di 15.000 € e il sigillo ad ogni apparecchio non rispondente onde rendere inutilizzabile lo stesso.
7. La violazione dell'esposizione prevista nell'articolo 9 comma 6 comporta una sanzione amministrativa di 500 €, la medesima sanzione viene applicata nell'ipotesi in cui la data indicata non sia veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 9 comma 6.
8. Per la violazione del divieto di pubblicità è stabilita una sanzione da €1.000 a €5.000 e per la mancata partecipazione ai corsi di formazione da parte dei gestori è stabilita una sanzione amministrativa da €1.000 a €5.000;
9. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.



Art. 21

NORME TRANSITORIE

1. Le sale da gioco e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi alle prescrizioni di esercizio.
2. Le domande in itinere verranno esaminate ed autorizzate in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 22

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione .